

**ATTO COSTITUTIVO**  
**M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

Oggi 29 giugno 1999, presso l'ufficio del Notaio Roberto Quaranta, in Bologna, Via Santo Stefano 11, i sottoscritti:

- Dott. Boriani Stefano, nato a , residente a , CF BRNSFN51T05A944A;
- Savoia Ermes, nato a , residente , CF: SVARMS53P22C121N;
- Dott. Fasano Daniele, , CF: FSNDNL56S08A94414;
- Dott.ssa Di Fiore Maria, CF DFRMRA52R55E625L;
- Traverso Claudio, nato , CF TRVCLD6ORO6D969.1;
- Dott.ssa Baldini Donatella, nata , CF: BLDDTL56M57/..125Q;
- Dott. Gasbarrini Alessandro, nato a CF GSBLSN67F119A9441;
- Dott. Donati Umberto, nato a , CF DNITIRT50D28L483T;
- Marchesini Andrea, nato a , CF
- Dott.ssa Mazzetti Magda, , CF MZZMGD58A71A944D;
- Marchesini Maria Teresa, nata , CF: MRCMTR38D61A944P;
- Dott. Mariani Mario, nato , CF: MRNMRA49SI4A944T;
- Andreetti Ivana, nata CF: NDRVNI48D43A944T;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata "M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO" avente lo scopo di promuovere, in attività di volontariato, servizi sanitari per persone disagiate in Africa, allo scopo di migliorare le condizioni di assistenza sanitaria in aree sottosviluppate dell'Africa mediante:

- invio di informazioni scientifiche e consulenze specialistiche continuativamente mediante mezzi elettronici, occasionalmente e a richiesta mediante invio di specialisti;
- reperimento di farmaci e presidi medico-chirurgici mediante acquisto o donazioni e provvedere all'invio;
- sensibilizzazione Enti, Aziende e privati ai problemi sanitari dei paesi africani e alle loro cause economiche e raccogliere fondi per lo sviluppo di un'attività di supporto sanitario;
- promozione di studi e ricerche; sensibilizzazione presso il pubblico, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e promozione di pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo.

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

L'eventuale istituzione e la successiva determinazione della quota associativa potrà essere prevista dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria.

Conformemente quanto disposto dall'art. 9 sono stati nominati i componenti il Comitato direttivo nelle persone dei signori:

- Boriani Stefano, , CF: BRNSFN51T05A944A;
- Marchesini Andrea,
- Savoia Ermes, CF: SVARMS53P22C121N;

che hanno accettato l'incarico.

Il Comitato direttivo così costituito eleggerà in prima adunanza il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Comitato direttivo, così costituito, rimarrà in carica fino a revoca da parte dell'assemblea elettiva o dimissioni dei partecipanti.

Allegato "A"

## STATUTO

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

- 1) E costituita in Bologna, via Santo Stefano 11, presso lo studio del Notaio Roberto Quaranta, l'Associazione denominata "M.S.A. MEDICAL SUPPORT FOR AFRICA -ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO", senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Salini, 31.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

### Art. 2

#### Scopi e finalità

- 1) L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge di promuovere, in attività di volontariato, servizi sanitari per persone disagiate in Africa, allo scopo di migliorare le condizioni di assistenza sanitaria in aree sottosviluppate dell'Africa
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
  - a) fornire informazioni scientifiche e conoscenze specialistiche continuamente mediante mezzi elettronici, occasionalmente e a richiesta mediante invio di specialisti;
  - b) reperire farmaci e presidi medico-chirurgici mediante acquisto o donazioni e provvedere all'invio;
  - c) sensibilizzare Enti, Aziende e privati ai problemi sanitari dei paesi africani e alle loro cause economiche e raccogliere fondi per lo sviluppo di un'attività di supporto sanitario;
  - d) promuovere studi e ricerche, sensibilizzare presso il pubblico, anche mediante l'organizzazione di convegni, seminari e promozione di pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con lo status di socio.

### Art. 3

#### Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi privati, contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) donazioni e lasciti testamentari;
  - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

#### Art. 4

##### Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

#### Art. 5

##### Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
- 2) 2) D Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa che potrà essere stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde
  - a) per recesso;
  - b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in fanne scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### Art 6

##### Doveri e diritti degli associati

- 1) soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 2) soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art7  
Organi dell'Associazione

- l) Sono organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Comitato direttivo;
  - c) Il Presidente.

Art. 8  
L'Assemblea

- l) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria o non ordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
  - b) nomina i componenti il Comitato direttiva;
  - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
  - f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e ridia proroga della durata dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze coi partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
- 7) Le deliberazione dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9  
Comitato direttivo

- l) 11 Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci. 11 primo Comitato direttiva è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica fino a revoca dell'assemblea dei soci o per dimissioni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli

associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato. 3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario. 4) Al Comitato direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua ve. il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a casa del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l' adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art.10

##### 11 Presidente

1) Il 11 Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### Art.11

##### Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

#### Art.12

##### Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

#### Art. 13

##### Rimando

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.